

Sovrattassa redditi presunti incompatibile con la Cedu

Corte diritti dell'uomo

Le regole penalizzavano i contribuenti non iscritti a un'apposita associazione

Le misure fiscali non sfuggono al controllo della Corte di Strasburgo

Pagina a cura di

Marina Castellaneta

La tassazione automatica di redditi non percepiti, prevista dalle autorità nazionali, è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento in materia fiscale e possono utilizzare strumenti idonei a raggiungere la tutela di un interesse generale, di carattere economico e sociale, ma non possono imporre una pressione fiscale sproporzionata. In questi casi, infatti, è certa la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Cedu che assicura il diritto di proprietà.

Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Waldner contro Francia, depositata il 7 dicembre (ricorso n. 26604/16), con la quale Strasburgo ha chiarito che le misure fiscali non sfuggono al controllo della Corte e che gli Stati, pur nell'autonomia in materia di imposizione di imposte, devono assicurare la tutela del diritto di proprietà, senza oneri eccessivi per l'individuo, in grado di danneggiare in modo sostanziale la sua situazione finanziaria.

La vicenda aveva al centro un avvocato che aveva aderito a un'associazione che, in base al Codice generale delle imposte francese, permetteva, a fronte di un costo di iscrizione di 200 euro, una detrazione del 20% del reddito imponibile. Le regole erano state poi modificate e si prevedeva un aumento del 25% sui redditi del ricorrente, se il libero professionista non fosse stato iscritto all'associazione.

Un cambiamento, quindi, da una misura di incentivazione sotto forma di franchigia a un aumento della base imponibile.

L'incremento delle imposte, per di più sulla base di redditi presunti, aveva spinto il legale a rivolgersi ai giudici nazionali, contestando la misura correttiva, che aveva portato all'introduzione di un aumento del 25%, ma ogni sua azione era stata respinta.

Poi il ricorso a Strasburgo, che gli ha dato ragione. È vero – scrivono i giudici internazionali – che le decisioni sulle imposte o sui contributi da riscuotere rientrano nella competen-

za degli Stati, ma la Corte deve verificare che le misure statali siano adottate su una base ragionevole e siano idonee, a garantire, un giusto equilibrio tra esigenze di interesse generale e salvaguardia del diritto di proprietà dell'individuo.

Con l'introduzione di una sovrattassa su un reddito presunto, è evidente che la situazione dell'individuo è stata resa più difficile. È giusto perseguire l'evasione fiscale, e introdurre norme per impedire l'evasione, ma addebitare ai non iscritti un sistema di recupero fiscale più gravoso, non basato sul reddito dichiarato, ma prestabilito in modo automatico, è in contrasto con la Convenzione.

Lo Stato, in questo caso, non solo ha violato il principio della presunzione di accuratezza e veridicità della dichiarazione dei redditi, che è un prerequisito per qualsiasi verifica fiscale, ma ha di fatto penalizzato il ricorrente più severamente rispetto agli altri contribuenti per i quali la buona fede è presunta unicamente in quanto iscritti all'associazione, accreditata dallo Stato.

Il metodo scelto dal legislatore per combattere l'evasione fiscale non è sufficientemente fondato su una base ragionevole, in quanto contrario alla filosofia generale del sistema basato sulle dichiarazioni dei contribuenti, che si presumono essere fatte in buona fede e con correttezza. Non solo. L'onere finanziario è stato sproporzionato ed è stato così compromesso il giusto equilibrio tra gli imperativi di interesse generale e quelli della Cedu. Violato così l'articolo 1 del Protocollo n. 1, con lo Stato condannato a versare gli importi percepiti in modo contrario alla Convenzione.

LA MOTIVAZIONE

La buona fede presunta

Lo Stato francese, oltre a violare il principio della presunzione di accuratezza e veridicità della dichiarazione dei redditi, ha di fatto penalizzato il ricorrente più severamente rispetto agli altri contribuenti, per i quali la buona fede è presunta unicamente in quanto iscritti all'associazione in oggetto, accreditata dallo Stato.